

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4487 del 05/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LASER TEAM S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di tomaie, borse, cinture e simili sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4695 del 05/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LASER TEAM S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di tomaie, borse, cinture e simili sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 20/03/2018, acquisita al Prot. Com.le 4900 e da Arpa al PGFC/2018/4661 del 22/03/2018, da **LASER TEAM S.R.L.** nella persona di Fabio Masini, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di tomaie, borse, cinture e simili sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 6463/6872 del 17/04/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/6102, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Considerato che in data 12/06/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 10241 e da Arpae al PGFC/2018/9615 del 15/06/2018;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, il Responsabile SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con nota Prot. Com.le 6884 del 17/04/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/6108, ha comunicato quanto segue: *"In relazione alla dichiarazione presentata il data 20/03/2018 e protocollata al n. 4900, riferita all'impatto acustico al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, SI PRENDE ATTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in materia di impatto acustico, concernente il non superamento dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio comunale, e, conseguentemente, si esprime PARERE FAVOREVOLE quanto all'IMPATTO ACUSTICO."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 27/08/2018 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 681 del 03/11/2008 Prot. Prov.le 97894/08 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **LASER TEAM S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **LASER TEAM S.R.L.** (C.F./P.IVA 03193130402) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751, per lo **stabilimento di lavorazione di tomaie, borse, cinture e simili sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 681 del 03/11/08 prot. n. 97894/08, avente una validità di 15 anni dalla data della autorizzazione stessa.

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richieste le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- Emissione E1 “Sabbiatrice e cabina per incollaggio”: vengono modificate le lavorazioni aspirate e convogliate a tale emissione (precedentemente a tale emissione erano convogliati gli effluenti derivanti da macchine taglio laser), viene aumentata la portata massima e installato un impianto di abbattimento;
- Emissione E2 “Marcatrici laser”: vengono modificate le lavorazioni aspirate e convogliate a tale emissione (precedentemente a tale emissione erano convogliati gli effluenti derivanti da macchine fresatrici suole), viene aumentata la portata massima, il filtro a maniche esistente viene sostituito da un ciclone;
- dismissione delle emissioni E3 “Manovia” e E4 “Marcatrice laser”;
- aumento dei giorni di utilizzo degli impianti da 220 a 230 all'anno;
- diminuzione del quantitativo di adesivi/collanti e solventi, che da 440 kg/anno complessivi passano a 420 kg/anno.

Trattandosi di modifiche di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFG/2018/5771 del 11/04/18 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione sulle emissioni in atmosfera recapitanti all'esterno, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, mentre ha ritenuto opportuno segnalare con nota PGFC/2018/11776 del 24/07/2018 allo stesso Dipartimento dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena, per il seguito di competenza in materia di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, la situazione relativa alla dispersione in ambiente di lavoro di sostanze polverulente derivanti dall'attività di fresatura in assenza di convogliamento all'esterno in atmosfera, precisando che Arpae avrebbe proceduto al rilascio dell'autorizzazione per le modifiche richieste alle emissioni in atmosfera recapitanti all'esterno.

Con nota PGFC/2018/13264 del 22/08/18, la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni: *Emissione E1 – sabbiatura/incollaggio*. Gli inquinanti sono costituiti da polveri e Composti Organici Volatili.

Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;

- 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;

b) parere CRIAER del 08/02/1999 Reg. n. 13364 riguardante gli “impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati”, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi, tenuto conto del valore della portata, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite dei Composti Organici Volatili si fa riferimento a:

a) punto 4. Allegato 4.14 “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g” della DGR 2236/09 e smi, che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc.

In riferimento al Parere CRIAER del 08/02/1999 Reg. n. 13364 relativo a “impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati”, tenuto conto che la ditta ha un consumo di prodotti contenenti COV < 20 kg/g, si prescrive la tenuta di un registro, vidimato da Arpa, su cui annotare mensilmente tali consumi.

I monitoraggi periodici dell'emissione, relativamente al parametro Polveri, dovranno avere frequenza annuale. Relativamente al parametro Composti Organici Volatili, il monitoraggio periodico viene sostituito con l'annotazione dei quantitativi mensili di prodotti incollanti utilizzati su registro vidimato, validato dalle fatture di acquisto. Resta fermo che dovranno essere eseguiti monitoraggi all'emissione nel periodo della messa a regime della stessa dopo le modifiche.

Emissione E2 – incisioni laser. Gli inquinanti sono costituiti da polveri; per la determinazione del valore limite si fa riferimento a:

a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;

- 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;

b) parere CRIAER del 08/02/1999 Reg. n. 13364 riguardante gli “impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati”, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs 152/06 e smi e tenuto conto del valore della portata, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

I monitoraggi periodici dell'emissione, relativamente al parametro Polveri, dovranno avere frequenza annuale. Resta fermo che dovranno essere eseguiti monitoraggi all'emissione nel periodo della messa a regime della stessa dopo le modifiche.

Conclusioni. Riguardo la richiesta di informazioni sulla “fresatrice aspirata”, il gestore riferisce “che la fresatrice indicata in planimetria col numero 18 è dotata di un proprio aspiratore che convoglia le polveri generate dal macchinario direttamente in un sacco, chiuso in apposito contenitore, che può essere comodamente rimosso e sostituito quando pieno senza alcuna dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro”. Si rimanda all'AUSL della Romagna la valutazione della necessità di convogliare o meno tale emissione. Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate per ogni punto di emissione, che derivano dalla applicazione della normativa specifica.

Il Comune di San Mauro Pascoli, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle valutazioni sopra riportate consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data

19/03/2018 P.G.N. 14900/2018, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione di tomaie, borse, cinture e simili sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SABBIAATRICE E CABINA PER INCOLLAGGIO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – MARCATRICI LASER

Impianto di abbattimento: ciclone separatore

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650).

Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di San Mauro Pascoli, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E2** con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E2** e per un periodo di

10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 (escluso parametro "Composti organici volatili") ed E2 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Il monitoraggio periodico annuale per il parametro "Composti organici volatili" (espressi come C-organico totale) di cui alla **emissione E1** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di adesivi/collanti e solventi (validati dalle relative fatture di acquisto) e del numero giorni di utilizzo di tali prodotti sul registro di cui al successivo punto 9. I consumi di adesivi/collanti e solventi non devono essere rispettivamente superiori a **380 kg e 40 kg all'anno**.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di adesivi/collanti e solventi utilizzati negli impianti di cui alla **emissione E1**, ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.